

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 ottobre 2025, n. 962

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto della Enciclopedia Italiana per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Lazio.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto della Enciclopedia Italiana per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, per il quale la Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile" al dott. Luca Fegatelli;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione 23 gennaio 2025, n. 28 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la Raccomandazione UE 2021/1970 della Commissione del 10 novembre 2021 relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale, che si pone come scopo la creazione di uno spazio comune europeo di dati («spazio di dati»), aiutando così gli istituti di tutela del patrimonio culturale ad accelerare i loro sforzi di digitalizzazione e conservazione;

VISTA la Costituzione italiana che, all'articolo 9, stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (...)”;

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche che, all'articolo 6 “Valorizzazione del patrimonio culturale“, definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, da attuarsi in forme compatibili con la tutela;

VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali, regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche e, in particolare:

- l'articolo 3, che prevede che la Regione, d'intesa con le istituzioni culturali interessate, promuove la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni in favore dei giovani e dei residenti nel territorio regionale, diretti a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale;
- l'articolo 29, relativo agli interventi di valorizzazione, che stabilisce che la Regione nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, promuove e sostiene comunque la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati e che, al fine dell'attuazione degli interventi di valorizzazione indicati al comma 2, promuove la conclusione di accordi con enti privati che operano in ambito culturale, anche al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale che coinvolgano anche le infrastrutture e i settori produttivi collegati;

VISTO lo Statuto dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. che, all'articolo 2, prevede che l'Istituto ha per oggetto l'esercizio dell'iniziativa e attività editoriali, di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TENUTO CONTO che la Regione:

- nell'ambito dei propri fini statutari e nel rispetto delle norme di tutela, valorizza il patrimonio culturale, artistico e monumentale presente sul territorio regionale, promuovendone la conoscenza, al fine di valorizzare la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale, sviluppando un sistema coordinato di iniziative, comprese quelle di marketing territoriale, per far conoscere e promuovere le numerose opportunità culturali del territorio;
- nel rispetto degli equilibri di bilancio, cura la programmazione e l'equilibrato sviluppo delle attività di promozione delle identità locali e dei beni culturali, storici, artistici, archeologici, ambientali anche attraverso la realizzazione di iniziative, campagne, conferenze promozionali in Italia all'estero e riconosce la cultura quale motore per lo sviluppo economico equilibrato e sostenibile del territorio, favorendo la crescita sociale e culturale dell'individuo e della collettività;

CONSIDERATO che:

- la missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è confermata dalla legge 30 dicembre 2023 n. 223, "Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana" con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitosi nel corso di 100 anni di storia, volta all'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali;
- la Regione intende coinvolgere istituzioni culturali e scientifiche al fine di costruire sinergie organizzative e finanziarie finalizzate all'elaborazione, promozione e realizzazione di iniziative congiunte per la promozione e valorizzazione nell'ambito culturale, materiale e immateriale;
- a tal fine si è ritenuto opportuno coinvolgere l'Istituto che ha già manifestato un orientamento favorevole in tal senso;
- la collaborazione con l'Istituto appare di notevole interesse per qualificare, alimentare il sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali e quindi promuovere progettualità comuni;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

CONSIDERATO che:

- l'obiettivo del Protocollo d'Intesa è quello di disciplinare la collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. volta alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Regione Lazio;
- le tematiche oggetto del Protocollo riguardano attività, che saranno dettagliate nella pianificazione annuale della attività della Direzione competente, ed in particolare: lo sviluppo,

la promozione e il supporto di progetti, attività e manifestazioni culturali; la promozione della lingua italiana, del libro e della letteratura; la valorizzazione dei mestieri dei beni culturali, materiali e immateriali, delle esperienze relative alla fruizione dei beni culturali, la promozione della cultura scientifica, delle tradizioni popolari, etnografiche e dialettali; la promozione ed il supporto di iniziative alle scuole per l'educazione alla cittadinanza digitale e all'educazione civica, includendo azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; la promozione, la tutela del paesaggio, dell'agricoltura, dell'enogastronomia e dell'ambiente; la promozione attraverso prodotti editoriali, eventi, fiere e iniziative culturali che favoriscano la diffusione e la condivisione di contenuti legati all'identità, alla storia e alle eccellenze locali nell'ambito di strategie della promozione territoriale e diplomazia culturale;

DATO ATTO che:

- il suindicato Protocollo d'Intesa non comporta oneri a carico delle parti e che ciascuna parte provvederà all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle attività istituzionali e progettuali proprie;
- la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi diretti o indiretti sul bilancio regionale, ma rappresenta un indirizzo per la definizione delle successive attività annuali da pianificare, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della dotazione finanziaria prevista per la direzione regionale competente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto della Enciclopedia Italiana per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

Il Protocollo d'Intesa sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E
IMMATERIALE DELLA REGIONE LAZIO
TRA**

La **Regione Lazio**, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, C.F. 80143490581 di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, in qualità di _____, (di seguito denominata “Regione”)

e

L'**Istituto della Enciclopedia Italiana** fondata da Giovanni Treccani S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana 4, C.F. 00437160583 e partita I.V.A. 00892411000, (di seguito denominata “Istituto”), rappresentata dal prof. Carlo Ossola, in qualità di Legale rappresentante
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

VISTA

- la Raccomandazione UE 2021/1970 della Commissione del 10 novembre 2021 relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale, che ha per scopo la creazione di uno spazio comune europeo di dati per accelerare la digitalizzazione e la conservazione degli istituti di tutela del patrimonio culturale – materiale, immateriale, naturale, nato digitale e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale;
- la Costituzione italiana che, all’articolo 9 stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

VISTO

il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” che, all’art. 6 “Valorizzazione del patrimonio culturale”, definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, da attuarsi in forme compatibili con la tutela;

VISTA

- la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” che, all’articolo 9 comma 2, stabilisce che la Regione, “Nel rispetto delle norme di tutela... valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale...”;
- la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e in particolare:
 1. l’articolo 3, che prevede che “La Regione, d’intesa con ... le istituzioni ... culturali interessate, promuove la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni in favore dei giovani e dei residenti nel territorio regionale, diretti a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale”;

2. l'articolo 29, relativo agli interventi di valorizzazione, che stabilisce, al comma 1, che "La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, promuove e sostiene comunque la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati" e, al comma 3, al fine dell'attuazione degli interventi di valorizzazione indicati al comma 2, "promuove la conclusione di accordi con ... enti privati che operano in ambito culturale, anche al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale che coinvolgano anche le infrastrutture e i settori produttivi collegati.";

VISTO

lo Statuto dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a che all'articolo 2, prevede che l'Istituto ha per oggetto "[...] l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali, in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- la Regione, nell'ambito dei propri fini statuari e nel rispetto delle norme di tutela, come indicato in premessa, valorizza il patrimonio culturale, artistico e monumentale presente sul territorio regionale promuovendone la conoscenza, al fine di valorizzare la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale, sviluppando un sistema coordinato di iniziative, ivi comprese quelle di marketing territoriale, per far conoscere e promuovere le numerose opportunità culturali del territorio;
- la Regione nel rispetto degli equilibri di bilancio, cura la programmazione e l'equilibrato sviluppo delle attività di promozione delle identità locali e dei beni culturali, storici, artistici, archeologici, ambientali, anche attraverso la realizzazione di iniziative, campagne, conferenze promozionali in Italia e all'estero;
- la Regione riconosce, altresì, la cultura quale motore per lo sviluppo economico equilibrato e sostenibile del Lazio, favorendo la crescita sociale e culturale dell'individuo e della collettività;
- l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale;
- la missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia Italiana è confermata dalla L. 223/2023, riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché all'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la

necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali;

CONSIDERATO CHE

- la Regione intende coinvolgere Istituzioni culturali e scientifiche al fine di costruire sinergie organizzative e finanziarie finalizzate all'elaborazione, promozione e realizzazione di iniziative congiunte volte alla promozione e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale;
- tra le suddette Istituzioni si è ritenuto opportuno coinvolgere l'Istituto, che ha già manifestato un orientamento favorevole in tal senso;
- la collaborazione con l'Istituto appare di notevole interesse per qualificare e alimentare il sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali e, quindi, promuovere progettualità comuni;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente protocollo di intesa disciplina la collaborazione tra la Regione Lazio e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., volta alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione Lazio.
2. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Ambito degli interventi

1. Le parti concordano di intervenire prioritariamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a. sviluppo, promozione e supporto di progetti, attività e manifestazioni culturali;
 - b. promozione della lingua italiana, anche attraverso il festival Treccani della lingua italiana;
 - c. promozione del libro e della letteratura;
 - d. valorizzazione delle attività audiovisive e dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo all'ambito internazionale;
 - e. valorizzazione dei mestieri dei beni culturali, materiali e immateriali, delle esperienze relative alla fruizione dei beni culturali, anche attraverso percorsi formativi interdisciplinari e professionalizzanti rivolti agli operatori e ai giovani professionisti del settore;
 - f. promozione della cultura scientifica, anche attraverso gli strumenti digitali;
 - g. promozione delle tradizioni popolari, etnografiche e dialettali;
 - h. promozione e supporto di iniziative alle scuole per l'educazione alla cittadinanza digitale e all'educazione civica, includendo azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
 - i. promozione e tutela del paesaggio, dell'agricoltura, dell'enogastronomia e dell'ambiente;
 - j. h) promozione del territorio, anche attraverso prodotti editoriali, eventi, fiere e iniziative culturali che favoriscano la diffusione e la condivisione di contenuti legati all'identità, alla storia e alle eccellenze locali nell'ambito di strategie di promozione territoriale e diplomazia culturale;

- k. promozione della formazione culturale, economica e scientifica, inclusa la progettazione di programmi di alta formazione su temi strategici per lo sviluppo del territorio delle nuove professioni, anche in ambito editoriale, artistico e agroalimentare;
- l. sviluppo, digitalizzazione, promozione degli archivi e del patrimonio storico, culturale ed ecclesiastico;
- m. condivisione di studi, ricerche, documentazione, atti e informazioni cartacee e digitali, anche attraverso operazioni di sistematizzazione in banche dati;
- n. ricerca, sviluppo e progettazione di attività finalizzate al miglioramento delle modalità di fruizione del patrimonio culturale presenti nell'ecosistema digitale del turismo e della cultura e nei servizi connessi;
- o. promozione di iniziative di formazione e aggiornamento delle competenze dei dipendenti della Regione Lazio e delle società da essa controllate o partecipate attraverso percorsi formativi mirati allo sviluppo professionale da svolgersi anche in modalità digitale o ibrida.

Articolo 3

Modalità di attuazione

1. Le Parti concordano di realizzare gli interventi di cui all'articolo 2 attraverso specifici "progetti attuativi" approvati e sottoscritti dalle strutture regionali di volta in volta coinvolte per competenza.
2. I progetti attuativi devono indicare:
 - a. gli obiettivi specifici;
 - b. le informazioni di dettaglio delle attività;
 - c. le tempistiche di realizzazione;
 - d. le fonti di finanziamento delle azioni e le risorse che i soggetti pubblici potranno apportare e l'eventuale apporto dei soggetti privati;
 - e. gli impegni, le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi da parte dei soggetti coinvolti;
 - f. il nominativo dei referenti dei diversi soggetti coinvolti incaricati di verificare l'attuazione di quanto previsto;
 - g. le modalità di diffusione dei risultati.

Articolo 4

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di realizzare le attività di cui all'articolo 2 e, in particolare, a:
 - a. rispettare quanto previsto dal presente Protocollo e ad operare in stretto coordinamento tra di loro;
 - b. nominare un proprio referente per la gestione del presente Accordo;
 - c. rispettare i termini, le condizioni e le tempistiche definite dai progetti attuativi di cui all'articolo 3.
2. Le parti si impegnano a rendersi disponibili a valutare ulteriori forme di collaborazione per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di ogni attività concordemente considerata necessaria o utile ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente Protocollo.

Articolo 5

Comunicazione e monitoraggio

1. Le Parti si propongono di diffondere, attraverso i rispettivi canali istituzionali, i risultati raggiunti dagli interventi attuati, anche ai fini di ricerca e progettazione di modelli sperimentali.
2. Le parti concordano sulla necessità di monitorare periodicamente i risultati degli interventi svolti anche per eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.

Articolo 6

Durata

1. Il presente protocollo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere integrato nei contenuti e rinnovato per un ulteriore periodo da concordarsi mediante accordo scritto entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 7

Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti.
2. Ciascuna parte provvede all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle attività istituzionali e progettuali proprie. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti operativi di cui all'art. 3 sono ivi espressamente indicati e approvati dai rispettivi organi di gestione.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le Parti dichiarano di essere informate in merito alla disciplina applicabile ai dati personali, in particolare, a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa le Parti si impegnano al rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (di seguito congiuntamente "Normativa in materia di tutela dei dati personali") e si impegnano, ognuna per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle disposizioni della Normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, verrà sottoscritto apposito atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 9

Rinvio e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si rinvia alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle norme vigenti.

2. Qualsiasi controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole, sarà devoluta, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del foro di Roma.

Roma, lì

Per la Regione Lazio

Per l'Istituto della Enciclopedia Italiana
